



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

12/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. Angelo Lopetrone [redacted] tessera FIBIS
FB67A044;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 11, aggravato ex art. 31 let. f) del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 6.04.2017 del Presidente CR Campania Enzo Boccia.

All'udienza del 24 luglio 2017 nessuno è comparso per il tesserato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3 per l'incolpato.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato.

Al tesserato viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi organi attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano ripetutamente espressi giudizi offensivi nei confronti della Federazione.

Il tesserato non ha fornito alcuna argomentazione difensiva.

La lettura dei post pubblicati (riportati nell'esposto del sig. Boccia) impone l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Invero, i toni e le espressioni utilizzate da LOPETRONE (“...schiavi di questi personaggi sgradevoli...”; “...non si vergognano neanche un po’...banditi...”) risultano gravi e calunniose a tal punto da integrare senza dubbio la violazione contestata.

Quindi, la sanzione richiesta dalla Procura Federale appare idonea e congrua alla luce del disvalore della condotta.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 11 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **ANGELO LOPETRONE, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre);**

Manda alla segreteria federale perché notificchi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 24 luglio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbrini

Avv.  Antonio Materia



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

AL TRIBUNALE FEDERALE

DALLA PROCURA FEDERALE

ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento n. 12/2017 R.G. Procura Federale Fibis.

Nei confronti del tesserato:

ANGELO LOPETRONE, [REDACTED] TESSERATO CSB ACCADEMIA BIL. CONSAGNO -
C.P. SALERNO CON TESSERA NR. FB67A044;

il Procuratore Federale,

letto l'esposto d.d. 6/4/2017, del presidente del CR Regione Campania Enzo Boccia, volto a censurare alcuni post apparsi su facebook di contenuto denigratorio per la sua persona e qualità/ruolo endofederale, di seguito riportato per stralci:

· *"hanno pure il coraggio di rispondere...bisogna prendere provvedimenti e mandare a casa questa gente, ma alla svelta, perché se dobbiamo fare un altro anno come questo, schiavi di questi personaggi sgradevoli la tessera se la possono tenere..." (post del 5.4.17 ore 18.18);*

· *"Non si vergognano neanche un po'...le loro gare le possono fare anche in due giorni con gli iscritti che fanno...purtroppo al momento siamo schiavi di questi banditi, speriamo che i vertici nazionali si sveglino e ci liberano" (post del 3.4.17 alle ore 0.56).*

Tali post venivano pubblicati volontariamente dal tesserato sig. Lopetrone, sul profilo facebook del tesserato Nicola Consagno a commento di un post dal titolo "La guerra del biliardo, Napoli contro Salerno", con cui si criticava la politica accentratrice del sig. Boccia, presidente regionale, a danno dell'attività biliardistica del salernitano, sotto l'egida del Consagno.

Detti post, esorbitanti dal legittimo diritto di critica, in quanto gratuitamente ingiuriosi, non continenti sotto un profilo formale e sostanziale, lesivi della reputazione di un organo federale (il comitato regionale campania e il suo presidente), risultano illeciti e costituiscono violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 11 Regolamento di Giustizia;

-rilevato dunque che la documentazione acquisita consente di ritenere integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 11 reg. giustizia Fibis vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi), aggravata ex art. 31 lettera f) reg. giustizia cit., DEFERISCE IL TESSERATO ANGELO LOPETRONE, in relazione ai fatti antidisciplinari sopra descritti, avanti al Tribunale Federale e chiede fissarsi udienza.

Si notifici a mezzo raccomandata ar al tesserato citato.

Bologna, il 6/6/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané